

## CRIMINOLOGIA CLINICA

# 02

*Ernesto Calvanese  
Chiara Colosimo*

“**LA VIOLENZA DEI “BUONI”.  
QUO VADIS?**”

RASSEGNA ITALIANA DI  
**CRIMINOLOGIA**  
anno I - n. 2 - 2007

Il campo d'indagine aperto dall'approfondimento di un tema mirato ad esplorare aree concettuali, limiti e miti della "*Violenza individuale e violenza collettiva*", parrebbe essere virtualmente confinato sul terreno, strettamente criminogenetico, delle ricerche fenomenologiche, tipologiche, quali-quantitative, in relazione a valenze e momenti di natura psicologica, psico-sociale, ambientale, culturale-valoriale, e così via. Sempre peraltro restando, presuntivamente, nell'ambito di analisi con il mirino orientato verso chi tale violenza agisce, e così instrandosi il ricercatore verso percorsi attenti, tra l'altro, alla eziologia, alla criminodinamica, al "giudiziario", al "carcerario", alla psicopatologia forense, alla criminologia clinica, alla politica penale.

Solo apparentemente, peraltro, tale tematica sembrerebbe vincolata agli scenari testé accennati, e quindi al mondo di appartenenza e ai contesti personologici ed esistenziali dei protagonisti del "male", quanto meno del male "certo", secondo le definizioni e il pensare comune maggiormente stereotipici e convenzionali. Negli effetti, senza ovviamente nulla togliere al disvalore delle espressioni d'efferatezza più comunemente intese come tali<sup>1</sup>, sembra opportuno estendere l'interesse speculativo anche ad altre espressioni dell'umana aggressività (*Fromm*, 1973) che, uscendo dalle visioni pregiudiziali e facilmente corrispondendo ad altri stereotipi di segno contrario, non solo sono spesso considerate quali atti di giustizia e di rettitudine, ma anche, più semplicemente, vengono addirittura sottostimate, ovvero giudicate con indifferenza sotto il profilo della violenza e della distruttività in esse insito.

È questo d'altronde un punto di notevole interesse, che finisce con il coinvolgere la stessa epistemologia criminologica, che sarebbe forse opportuno prevedesse il superamento dagli stretti limiti offerti dai concetti di devianza, delitto, punizione, scopi della pena, ecc., e dagli apparati normativi che regolano le umane società, quasi che il male, al di fuori del contravvenire a queste regole, non esistesse; ovvero, paradossalmente e perversamente, fosse consentito, solo bastando seguire determinate altre norme per poterlo mettere in atto (vedi convenzione di Ginevra<sup>2</sup>), con buona pace delle coscienze, individuali e/o collettive che siano.

\* Il presente lavoro è stato ideato e realizzato congiuntamente dagli Autori. Sono di E. Calvanese, 1 e 4; sono di C. Colosimo, 2 e 3.

1 E si pensi, a titolo di esempio, a tutta la panoramica degli omicidi maggiormente spietati e in apparenza innaturali - costantemente presenti nei più diversi contesti affettivi e sociali -, che, ben comprensibilmente, suscitano vibranti reazioni di sdegno e di incredulità, nonchè desiderio di giustizia e di punizione esemplare.

2 Conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949, ratificata in Italia con la lg. 27 aprile 1982,

Su tali presupposti, ove l'oggetto della criminologia ambisse estendersi verso tematiche maggiormente universali, non si fa fatica a individuare ampi spazi per ritrovare espressioni del male infinitamente più cospicue di quelle messe in atto dai delinquenti comunemente intesi. Pensiamo solo, a questo proposito, a quante perdite ha provocato, e continua a provocare, l'ubbidienza alla norma che impone di uccidere rispetto alla trasgressione di quella contraria. Si tratta di cifre che, nel corso della storia dell'uomo, non possono neppure essere sottoposte al vaglio di una comparazione degna di questo nome, posta l'enormità delle prime rispetto alla esiguità delle seconde: e basti solo pensare alla costante presenza, nel *continuum* storico, delle guerre, e non solo dei crimini di guerra<sup>3</sup>, oppure, per fare un altro esempio, alla stessa possibilità che esista una pena che tolga la vita.

Non è questa la sede per dilungarci maggiormente su tali questioni, che saranno oggetto di uno studio ad esse specificamente dedicato: l'interesse che ci conduce ad occuparci della violenza di chi giudica è tuttavia parte integrante di una siffatta impostazione concettuale che, tra l'altro, nello stretto ambito del presente lavoro, riconduce direttamente alla rilevanza della reazione sociale dinanzi a comportamenti penalmente rilevanti o semplicemente devianti.

E certamente, come si vedrà dall'analisi di alcuni dei dati scaturiti da uno studio recentemente effettuato in tema di reazione sociale (*Calvanese, 2005*), la percezione nei riguardi di alcuni comportamenti delittuosi presentati al giudizio di un campione di studenti delle medie superiori, comportamenti caratterizzati dalla messa in atto di violenza anche estrema, appare muoversi verso posizioni che non si fa fatica a definire altrettanto violente, proprio nel momento in cui la vendetta, e comunque la giustificazione, se non la lode, nei loro riguardi, finiscono con l'elidere una visione dei fatti criminali maggiormente critica e razionale.

Tutto ciò troverà poi conferma in una preoccupante adesione alla *lex talionis*, nei giudizi espressi da un altro campione composto da giovani e da insegnanti, nei riguardi della pena di morte, così continuando a confrontarci con una non sufficiente considerazione dell'importanza della vita, con un esiguo dominio sulle istanze vendicative ed emotive più profonde e arcaiche, nonché con una scarsa assonanza con quanto Beccaria, raffinato osservatore della storia e del suo presente, scriveva più di due secoli fa.

n. 289, successivamente integrata con i Protocolli di Ginevra (1984), di Helsinki (1985), Sofia (1988), Ginevra (1991), Oslo (1994), Aarhus (1998), Goteborg (1999).  
 3 Solo questi, per definizione, ritenuti "contro l'umanità", mentre la guerra condotta secondo le regole sarebbe tutt'altro. Come a dire che un attentato rispetto delle norme giustifica non solo la belligeranza in sé come concetto, ma anche, conseguenzialmente, l'omicidio incondizionato dei nemici "lecitamente" aggredibili.

Come testé accennato, l'inversione di prospettiva qui perseguita trova stimolanti agganci empirici in due recenti ricerche, sviluppate entrambe dalla Cattedra di Criminologia dell'Università degli Studi di Milano tra il 2001 e il 2004<sup>5</sup>.

Nel complesso, si profila un quadro che ha il pregio di consentire un affondo alla tematica trattata secondo due punti di vista differenti: il primo, che definiremo "indiretto", introduce una riflessione *a contrario* in quanto muove dalle reazioni etiche e sanzionatorie del campione nei confronti di una serie di situazioni-tipo (descrittive, come anticipato innanzi, di atteggiamenti delinquenziali o devianti); il secondo permette, invece, di trattare in modo mirato la questione della funzione della pena e, per questo, potrà essere considerato un approccio "diretto".

La prospettiva indiretta prende spunto dal primo lavoro, che ha avuto ad oggetto lo studio della percezione sociale della devianza<sup>6</sup> da parte di un gruppo di 2.038 adolescenti intervistati nelle province di Milano, Alessandria, Pavia, Lodi, Como, Varese. Dalle molteplici ipotesi comportamentali sottoposte all'attenzione del campione interpellato (globalmente il questionario comprendeva 43 condotte), sono stati selezionati ai nostri fini i seguenti cinque *items*:

- **violenza come difesa istituzionale**, proposta dall'*item* 1: "*Tre carabinieri hanno sparato su due 17enni che, trovandosi su un'automobile rubata, avevano forzato un posto di blocco: uno dei giovani è rimasto ferito*";

- 4 Gli studi sono stati entrambi realizzati mediante la somministrazione di un questionario strutturato. Con la definizione "intervista strutturata" ci si riferisce alla somministrazione diretta di un questionario a risposte multiple. Tale metodo di ricerca è stato in particolare approfondito da: KAHN R., CANNEL C.F. (1957): *The dynamic of interviewing: theory, technique and cases*, Wiley-Chapman, New York-London; MADGE J. (1966): *Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia*, Il Mulino, Bologna; AA.VV. (1998): *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, FrancoAngeli, Milano.
- 5 CALVANESE E. (2005): *La reazione sociale alla devianza. Adolescenza tra droga e sessualità, immigrazione e "giustizialismo"*, FrancoAngeli, Milano. La ricerca si basa sul quadro teorico-metodologico della *labelling theory* e ha permesso di sviluppare uno studio concernente la reazione sociale a comportamenti-reato, condotte sessuali, comportamenti tossicomani e condotte sintomo di conflittualità sociale. Nello specifico, sono state sottoposti al giudizio del campione quarantasette *items*, rispetto ai quali gli intervistati sono stati invitati ad esprimere un giudizio etico (approvazione/ indifferenza/disapprovazione), ad indicare l'eventuale opportunità ad intervenire nei confronti del soggetto agente, e infine a segnalare le misure sanzionatorie ritenute più opportune, scegliendole tra forme di intervento personali, pre-istituzionali e istituzionali.

- **violenza come autodifesa**, delineata per mezzo dell'ipotesi (item 2) di "Claudio, gestore di una piccola azienda" che "una notte, avvertendo la presenza di ladri nel suo terreno, ha sparato contro di loro con la sua pistola regolarmente denunciata" e poi così modificata (item 2<sup>bis</sup>): "...uno di loro, un immigrato clandestino da pochi giorni in Italia, è caduto colpito a morte";
- **violenza come rivalsa**, incentrata sulla tematica della violenza sportiva (item 3): "Dopo aver assistito alla sconfitta della propria squadra, alcuni tifosi hanno aggredito la tifoseria avversaria";
- **violenza a fronte di comportamenti "disturbanti"**, circoscritta dall'item 4: "Filippo, dirigente, in macchina ad un semaforo ha aggredito un extracomunitario che tentava di pulirgli il vetro";
- **violenza a seguito di provocazione**, introdotta per mezzo di un item ancora inerente ai fenomeni di violenza sportiva (item 3<sup>bis</sup>): "Dopo aver assistito alla sconfitta della propria squadra, alcuni tifosi hanno aggredito la tifoseria avversaria... hanno reagito in tal modo dopo essere stati a lungo provocati"; nonché attraverso una modifica dell'item 4 (item 4<sup>bis</sup>): "Filippo, dirigente, in macchina ad un semaforo ha aggredito un extracomunitario che tentava di pulirgli il vetro ... ha reagito di fronte all'insistenza dello stesso, nonostante il suo diniego".

Una rapida lettura di tali condotte permette di evidenziare aspetti particolarmente critici nelle dinamiche della società odierna: la reazione violenta a difesa del patrimonio richiama alla mente eclatanti episodi di cronaca, l'aggressività nei confronti di soggetti extracomunitari induce a riflettere sulla dibattuta "questione immigrazione", l'uso delle armi da parte dei carabinieri riconduce al tema della sua legittimità e degli abusi istituzionali, così come assolutamente attuali sono i discorsi sulla violenza delle tifoserie oltranziste.

La seconda ricerca (Colosimo, 2006), svolta nella primavera del 2004 su un gruppo di 430 studenti e 102 insegnanti di alcune scuole secondarie superiori della provincia di Milano, affronta direttamente la questione della sanzione penale, dell'utilità e della misura della stessa. In questo lavoro, il tema della violenza e della vendetta si presenta in modo più incisivo grazie all'inserimento della tematica inerente alla pena capitale. In particolare, verranno qui analizzate le risposte fornite alle seguenti domande:

- (A) "È favorevole alla pena di morte?";
- (B) "Per quali reati vorrebbe la pena di morte?";
- (C) "La pena capitale aiuterebbe a prevenire la commissione di futuri reati?";
- (D) "La pena capitale sarebbe strumento di vendetta o di riduzione del crimine?".

Tanto premesso, possiamo ora affrontare l'analisi dei dati raccolti nel corso delle due ricerche di cui ci stiamo occupando.

### 3.1. Il giudizio indiretto

L'indagine muove, in primo luogo, dall'esame delle valutazioni attinenti all'uso della violenza da parte delle Autorità di P.S., nello specifico, di una violenza che si presenta quale *forma di difesa istituzionale*.

A fronte dell'atteggiamento di "tre carabinieri" che "hanno sparato su due 17enni che, trovandosi su un'automobile rubata, avevano forzato un posto di blocco: uno dei giovani è rimasto ferito", la valutazione del campione evidenzia (grafico 1) una spaccatura molto netta, sul filo del 50%, tra approvazione-indifferenza (50,1%) e disapprovazione (49,9%).

**Grafico I:** Reazione etica all'uso di violenza come strumento di difesa istituzionale



La corretta valutazione di questi dati non può prescindere da un inquadramento giuridico dell'ipotesi osservata, non tanto rispetto alla fattispecie delle lesioni personali colpose (art. 590 c.p.<sup>7</sup>), ma in considerazione di un *quid pluris* che la caratterizza: la qualità di pubblici ufficiali dei soggetti agenti e la resistenza passiva della vittima.

6 Art. 590 c.p.: "Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309". Circa la riconducibilità a detta fattispecie, si veda LATTANZI G. (2002): *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 198. "è consentito l'uso dell'arma mediante lo sparo in alto per intimorire, ma se l'arma viene adoperata con manifesta imprudenza tale da provocare la morte o la lesione di una persona l'agente risponde di omicidio o lesioni a titolo di colpa" (Cass. Pen., 14 maggio 1962, Livesu).

Si richiami alla mente la scriminante *ex art. 53 c.p.*<sup>8</sup>, una disposizione che è originariamente espressione del generale potere di coercizione dello Stato e che nasce in funzione dell'autotutela esecutiva della P.A., allo scopo di assicurare l'eliminazione diretta e immediata di ostacoli alla realizzazione delle finalità che le sono proprie<sup>9</sup>.

Posto che la lettera della norma prevede che si debba *respingere una violenza o vincere una resistenza*, diviene essenziale circoscrivere il concetto di fuga. Essa rappresenta, in effetti, la forma più tipica di resistenza passiva: *“chi sfugge, disobbedendo all'ordine di fermarsi impartito dall'autorità, non può realizzare un atto di resistenza in senso tecnico... la fuga, anzi, è l'opposto della resistenza, in quanto colui che sfugge, allontanandosi, di fatto, da chi ha impartito l'ordine di fermarsi, dimostra di rinunciare alla benché minima forma di aggressione e non rappresenta, perciò, alcun pericolo”*<sup>10</sup>.

In questo senso, la fuga ben può esser intesa reazione oppositiva all'ordinamento giuridico, tuttavia essa non soddisfa quei caratteri di contingenza e pericolosità che costituiscono la *ratio* della scriminante di cui all'art. 53 c.p. e che giustificano l'uso della violenza da parte delle Autorità P.S.. Ne deriva che il pubblico ufficiale non potrà lecitamente utilizzare armi dinanzi all'inosservanza dell'ordine di fermarsi<sup>11</sup>: un'interpretazione di segno opposto assumerebbe il valore di una legittimazione alla coercizione di condotte passive e non violente, e porterebbe alla negazione della funzione stessa della norma<sup>12</sup>.

Meritano un approfondimento anche la qualità di pubblico ufficiale rivestita dai soggetti agenti e l'esercizio di un dovere d'ufficio. La causa di giustificazione in esame opera sussidiariamente alla legittima difesa di cui

7 Art. 53 c.p.: *“Uso legittimo delle armi. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere a un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage...”*.

8 Cfr. DOLCINI E., MARINUCCI G. (1999): *Codice penale commentato. Parte generale*, Commentari IPSOA, Milano; CAMAIONI S. (1985): *“Rilievi sull'uso legittimo delle armi”*, *Archivio Penale*, 1-2, 113.

9 LUPONE F. (1978): *“Irrilevanza della cosiddetta “resistenza passiva”, e della fuga in particolare nell'interpretazione della norma di cui all'art. 53 c.p.”*, *Giurisprudenza di merito*, 4-5, II, 889, cfr. ANTOLISEI F. (2000): *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 274.

10 Salvo alcune ipotesi eccezionali che sono previste dalla legge e per le quali vige il divieto di *analogia iuris*, quali la legge, 4 marzo 1958, n. 100 (servizio alla frontiera e in zona di vigilanza).

11 Sarebbe, peraltro, anche un'interpretazione analogica di una previsione penale dal carattere eccezionale, espressamente vietata dall'art. 14 disp. prel.

all'art. 52 c.p.: ha effetto, cioè, ove difettino i requisiti della legittima difesa o dell'adempimento del dovere (*ex art. 51 c.p.*). Si rammenti, tuttavia, che anche per i pubblici ufficiali, così come per i privati cittadini, “*l'uso delle armi costituisce in ogni caso una extrema ratio, perché la vita umana è sacra, e quindi fra i vari mezzi disponibili, idonei allo scopo, deve essere sempre preferito quello che è meno dannoso*”<sup>13</sup>.

Il comportamento proposto dall'*item 1* potrà allora considerarsi illegittimo, poiché, almeno per come sommariamente tratteggiato, non consente di rinvenire elementi certi che possano giustificare l'uso della forza a danno dei giovani. Questa posizione, che trova coerenza e certezza anche nella lettura sistematica della disciplina codicistica e nella prassi giurisprudenziale<sup>14</sup>, non sembra peraltro trovare puntuale riscontro negli atteggiamenti che fatti di tal genere provocano in una parte non certo trascurabile dell'opinione pubblica<sup>15</sup>. La modalità drammatizzata ed emotigena che caratterizza l'informazione mediatica in tema di criminalità, e il conseguenziale implementarsi di un clima di insicurezza nel tessuto sociale, frequentemente comportano il diffondersi di un significativo consenso all'uso della forza da parte degli organi di polizia, e ciò indipendentemente dalle modalità esecutive e dalla gravità dei singoli casi concreti.

Ciò detto, si osservi come i dati attinenti alla propensione all'intervento consentano di evidenziare ancora più nettamente la tendenza esplicitata

12 ANTOLISEI F. (2000), *Op. cit.*, 274.

13 L'art. 53, co. 3, rinvia a leggi speciali quali fonti delle ulteriori ipotesi in cui è ammesso l'uso delle armi: “quando il legislatore ha voluto dare rilievo alla resistenza passiva o alla fuga quali presupposti per l'uso legittimo delle armi lo ha detto espressamente”, così G. MARINUCCI, E. DOLCINI (2004): *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 170, in riferimento alla legge 4 marzo 1958, n. 100, in tema di contrabbando, e all'art. 158, co. 3, T.U.L.P.S., relativamente ai passaggi abusivi di frontiera. Ancora, “*La disposizione di cui all'art. 53 c.p. trova il suo fondamento giuridico, e quindi la sua giustificazione normativa, nella necessità di consentire al pubblico ufficiale l'uso delle armi al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio; uso che può realizzarsi solamente nel caso egli si trovi di fronte alla necessità di respingere una violenza o superare una resistenza costruttiva, siccome integranti i reati previsti dagli art. 336 e ss. c.p. Ne consegue che, il soggetto, il quale all'intimazione di alt da parte di pubblico ufficiale, si dia alla fuga,, realizzando una ipotesi di disubbidienza passiva, e non già di resistenza attiva, non integra un comportamento idoneo a giustificare l'uso delle armi*”, Cass. Pen., 14 marzo 1989, Di Pino.

14 Dal *Corriere della Sera*: 14 febbraio 2003 “Sparare ai ladri una legittima difesa anche se sono disarmati”; 12 marzo 2002 “Uccise un ladro, poliziotto condannato a 16 mesi”; 16 giugno 2001 “Quell' agente ha avuto paura e ha premuto il grilletto”; 27 marzo 2001 “Chiesto il processo per il poliziotto che sparò a Mourad”; 6 aprile 1999 “Il poliziotto Fabio e' un eroe”...



nella reazione etica: soltanto il 36,0% degli intervistati ritiene opportuno agire nei confronti dei carabinieri, mentre il 10,3% si esprime addirittura in termini di lode dell'intervento armato.

Gli interventi scelti sono complessivamente 686 (tabella 1). L'esatta ponderazione di questo dato richiede una precisazione: relativamente a comportamenti fortemente riprovati, in questa stessa ricerca è stato possibile rilevare una domanda di interventi anche superiore alle tremila unità.

**Tabella I:** Richiesta di interventi strumentali a fronte dell'uso di violenza come strumento di difesa istituzionale

COMPOR- TAMENTO	TOTALE INTERVENTI	INTERVENTI PERSONALI	INTERVENTI PREISTITUZIO- NALI	INTERVENTI ISTITUZIONALI
<b>Spari contro autovettura</b>	686	77	125	484

Ove poi alla esiguità in generale della richiesta di provvedimenti riparativo-sanzionatori, si aggiunga nello specifico la assai bassa domanda di sanzioni di tipo istituzionale (484 richieste), si può ancora meglio comprendere l'ampiezza del livello di adesione e di tolleranza nei confronti dei soggetti agenti.

Un siffatto andamento della risposte fornite davanti a questo *item* potrebbe altresì correlarsi ad elementi strettamente circostanziali, quali il fatto che l'autovettura utilizzata dai giovani fosse provento di furto; sempre in questa prospettiva, accanto alla sussistenza di un reato base contro il patrimonio, vi è poi l'elemento proprio della "fuga", aggravato dallo sfondamento di un posto di blocco: un dato, quest'ultimo, che porta con sé l'idea di una violenza agita a danno degli stessi militari.

L'incidenza delle predette considerazioni può esser ponderata per mezzo del raffronto con la seconda ipotesi prospettata nel questionario, riconducibile all'idea di un'aggressività in funzione di *autotutela*.

Nell'ipotesi di "*Claudio, gestore di una piccola azienda*" che "*una notte, avvertendo la presenza di ladri nel suo terreno, ha sparato contro di loro con la sua pistola regolarmente denunciata*" ricorre il medesimo elemento del danno patrimoniale seppur, in questo caso, dalla formulazione dell'*item*, non sia possibile evincere se il reato sia stato effettivamente consumato. La successiva rappresentazione, attuata mediante l'inserimento del modificatore ("*... uno di loro, un immigrato clandestino da pochi giorni in Italia, è caduto colpito a morte*"), consente inoltre di introdurre nella situazione osservata l'elemento della vio-

lenza diretta nei confronti del soggetto delinquente, il cui esito è altresì della massima gravità, in quanto ne consegue la morte dell'individuo colpito.

Prima di approfondire lo studio della reazione a questa condotta, appare necessaria una precisazione in merito all'epoca in cui gli studenti furono intervistati, che è antecedente alla riforma della legittima difesa di cui alla legge 13 febbraio 2006, n. 59.

In costanza della pregressa norma sulla legittima difesa, la situazione così tratteggiata si sarebbe ricollegata a due rilevanti questioni: la prima, giuridica ed etica, inerente al rapporto di valore fra beni in conflitto e al bilanciamento tra offesa e difesa; la seconda, di matrice politico-criminale, relativa alla questione dell'opportunità di una generalizzata legittimazione delle armi quale strumento di tutela.

Alla luce del novellato articolo, queste problematiche sono state risolte dal legislatore secondo una direzione divergente rispetto a quanto prevalentemente sostenuto in dottrina e giurisprudenza. Nello specifico, l'aggiunto comma secondo dell'art. 52 c.p. - a fronte di una violazione di domicilio idonea a perfezionare la fattispecie di cui all'art. 614 c.p. - introduce una presunzione assoluta di proporzione tra il bene messo in pericolo (non soltanto "a) *la propria e la altrui incolumità*", ma anche "b) *i beni propri e altrui*") e il bene leso dalla reazione di difesa. Ad oggi, dunque, risulterebbe giustificata la commissione di un fatto di omicidio doloso anche se i beni posti in pericolo dall'aggressione fossero soltanto beni patrimoniali.

In seconda istanza, la novella pare introdurre una generale legittimazione all'uso delle armi ("*usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere*"), sottoposto all'unico limite del controllo inerente alla loro detenzione, che dovrà essere "legittima" cioè subordinata al vaglio della pubblica autorità. Si rimarchi che l'eventuale illegittimità del possesso non comporterebbe l'inapplicabilità della norma sulla legittima difesa, ma semplicemente il passaggio dalla disciplina del secondo comma, a quella ordinaria *ex art. 52, co. 1, c.p.* (quindi, il venir meno della presunzione assoluta e la necessità della verifica del requisito di proporzionalità).

Tanto premesso, la situazione di cui all'*item 2* dovrà essere analizzata ai sensi della vecchia normativa allora vigente, nonché secondo quel "senso comune" così rilevante in uno studio sulla percezione sociale.

Per quella che era la precedente formulazione, la legittima difesa avrebbe potuto trovare difficilmente applicazione. Si osservino attentamente i tratti caratteristici dell'evento: i beni in contrapposizione sono la vita dei ladri, da un lato, e il patrimonio dell'imprenditore, dall'altro. Non vi è elemento alcuno che consenta di ritenere messa in pericolo la sua incolumità.

L'eterogeneità dei valori in conflitto stimolava, e continua a stimolare, un confronto assai interessante. Giuridicamente, e salvo presunzioni *ex lege*, la proporzione veniva meno ogni qualvolta l'interesse leso avesse un valore

decisamente più rilevante dell'interesse tutelato; la rilevanza era valutata sulla base delle previsioni costituzionali e della normativa penale, entrambi specchio dell'importanza sociale riconosciuta ai differenti beni oggetto di tutela.

La proporzione tra offesa e reazione doveva allora essere attentamente ponderata.<sup>16</sup> Rimane pienamente attuale – al di là di non condivisibili mutamenti legislativi che sembrano erodere dalle fondamenta principi morali e giuridici fondanti e non discutibili –, quale vera pietra miliare della dottrina e della giurisprudenza, la considerazione che “*i diritti patrimoniali possano essere difesi pur con l'uso delle armi, ma solo quando tale comportamento costituisca l'unico mezzo per impedire l'aggressione al patrimonio*”<sup>17</sup>. Se la tutela di un bene patrimoniale giustificasse normalmente la lesione di un personale ciò “*equivarrebbe a sovvertire la gerarchia dei valori recepita del nostro ordinamento*”<sup>18</sup>, così “*la necessità di respingere una violenza alla propria persona costituisce requisito indispensabile per riconoscere come legittima la morte inflitta ad altri; dal che si può ricavare, allora, che non è consentito aggredire la vita altrui per difendere diritti di natura meramente patrimoniale*”<sup>19</sup>.

Anche la Suprema Corte ha più volte ribadito questa necessità di bilanciamento, con motivazioni delle quali è comune spirito il fatto che “*ai fini della sussistenza dell'esimente, l'estremo della proporzione tra la difesa e l'offesa va valutato confrontando il male minacciato con quello inflitto*”<sup>20</sup>. Un apprezzamento della proporzione tra offesa e difesa che “*postula un rapporto di corrispondenza valutativa fra due termini, formulato con giudizio ex ante in riferimento sia ai mezzi usati, ed a quelli a disposizione dell'agredito, che ai beni giuridici in conflitto*”, e che “*non può che essere qualitativo e relativistico: ne consegue che, nel raffronto tra il bene di un aggressore e il bene di un agredito - pur ammettendosi che questi, nel difendersi, non sia in grado, nella situazione concreta, di dosare esattamente il reale pericolo e gli effetti della reazione -, deve ritenersi che il requisito della proporzione venga meno, nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso, ed il male inflitto all'agredito abbia una intensità di gran lunga superiore a quella del male minacciato*”<sup>21</sup>.

15 Cfr. ANTOLISEI F. (2000): *Op. cit.*, 302.

16 Cass. Pen., 24 gennaio 1967, Scannapieco, in LATTANZI G. (2002), *Op. cit.*, 194.

17 FIANDACA G., MUSCO E. (2001): *Diritto penale. Parte generale.*, Zanichelli Editore, Bologna, 251.

18 LATTANZI G. (2002): *Op. cit.*

19 Cass. Pen., Sez. I, 23 novembre 1979, n. 141458.

20 Così, Cass. Pen., 20 giugno 1997, Sergi, in un'ipotesi che riassume i due *items* sin qui analizzati. Si tratta, infatti, di una fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto corretta la mancata concessione dell'esimente della legittima difesa ad un imputa-

Si comprende come le considerazioni necessarie alla valutazione giuridica di questa condotta siano sempre state sottili e complesse. Ancor più complicate in un contesto sociale particolarmente teso per la marcata - e non si sa fino a punto giustificabile - diffusione di un clima di paura e insicurezza: situazione questa che, da un lato, ha indotto un incremento nei casi di autotutela dei cittadini<sup>22</sup>, dall'altro, ha stimolato un legislatore forse troppo precipitoso al ripensamento dell'istituto della legittima difesa.

Riletta alla luce del novellato Codice Penale, l'ipotesi delineata muta di qualificazione: quella che alla luce delle pregresse considerazioni sarebbe stata giudicata ai sensi della fattispecie di omicidio volontario *ex art.* 575 c.p., rientra oggi a pieno titolo nell'aggiunto comma secondo, rendendo certa (a fronte della violazione di domicilio e della legittima detenzione dell'arma) l'operatività della scriminante.


Alla luce di queste doverose premesse, e tenendo a mente l'originaria formulazione della norma, è ora possibile soffermarci sulle risposte fornite dai giovani intervistati.

Si valuterà in primo luogo la percezione dell'ipotesi base. A proposito, si noti come il giudizio etico (grafico 2) sia caratterizzato da un 33,0% di disapprovazione e un 55,2% di approvazione: in questo caso il comportamento rientra a pieno titolo nell'area della conformità.

Del tutto peculiare è constatare l'effetto dell'inserimento del modificatore: a fronte dell'omicidio del ladro, la disapprovazione aumenta del 17,3% (grafico 2), così affacciandosi, ma proprio *in limine* (per soli 0,3 punti percentuali), alla sfera della devianza. Invero, una cospicua quota dell'approvazione (10,0%) non è confluita nella condanna, bensì nella mera - e forse più preoccupante - indifferenza.

to condannato per aver sparato un colpo di fucile all'indirizzo di un individuo, che si stava impossessando della sua autovettura, attingendolo mortalmente alle spalle. La Corte di Cassazione ha altresì osservato in sentenza che lo strumento adoperato per la reazione difensiva avrebbe ben potuto essere usato con modalità diverse, ad esempio sparando un colpo in aria o sull'asfalto a scopo intimidatorio, oppure alle gomme dell'autoveicolo per bloccare la marcia), in LATTANZI G. (2002): *Op. cit.*, 191.

- 21 Dal *Corriere della Sera*: 14 febbraio 2003 "Sparare ai ladri è una legittima difesa anche se sono disarmati"; 7 gennaio 2003 "Il ragazzo rapinatore aveva un coltello"; 20 settembre 2002 "Legittima difesa. Chi deve sparare non va processato"; 9 dicembre 2000 "Vigna: troppi i cittadini giustizieri"; 4 novembre 2000 "Assolto il benzinaio giustiziere"; 17 settembre 1999 "Uccide un ladro in cortile: omicidio volontario"; 27 agosto 1998 "Indagato per omicidio colposo lo "sceriffo" che ha ucciso il rapinatore di 19 anni"; 10 marzo 1998 "Indagato negoziante, ferì tre ladri"; 16 dicembre 1997 "A colpi di Magnum contro i ladri"...

**Grafico II:** Reazione etica all'uso di violenza come strumento di autodifesa

Quanto alle conseguenze di una simile percezione sul piano sanzionatorio, specificamente significativi appaiono i dati relativi alla propensione all'intervento nei riguardi dei due *items*. A fronte della semplice esplosione di colpi d'arma da fuoco contro il ladro in fuga, la richiesta di intervento segue la tendenza della reazione etica e si pone al 25,9%, mentre è pari al 57,5% l'astensione da qualsiasi intervento.

Dinanzi ad un incremento della disapprovazione del 17,3%, a seguito dell'introduzione del modificatore, la richiesta di intervenire nei confronti del soggetto agente aumenta del 15,5%: tra quanti si sono espressi in termini di condanna vi è, dunque, una parte che ritiene comunque non necessario sanzionare il comportamento. Assai significativa la lode, che si situa sul 16,6% nell'ipotesi base, diminuendo successivamente di soli 6,5 punti percentuali.

Di non poco momento è l'analisi delle reazioni strumentali scelte dal campione: nell'*item 2* le indicazioni totali sono 477 (tabella 2), contro le precedenti 484, e subiscono una variazione di +306 interventi in considerazione dell'evento omicidiario.

**Tabella II:** Richiesta di interventi strumentali a fronte dell'uso di violenza come strumento di autodifesa

COMPOR- TAMENTO	TOTALE INTERVENTI	INTERVENTI PERSONALI	INTERVENTI PREISTITUZIO- NALI	INTERVENTI ISTITUZIONALI
<b>Spari contro ladri in fuga</b>	477	122	116	239
<b>Omicidio ladro extraco- munitario</b>	783	84	75	624

In entrambi i casi, la modalità di risposta privilegiata è quella istituzionale della denuncia alla polizia, che passa dalle 183 segnalazioni nell'ipotesi base, alle 307 dell'*item 2<sup>bis</sup>*. La richiesta delle differenti forme di detenzione registra un aumento di 60 unità, a fronte di una diminuzione di 42 richieste di intervento del vigile, misura strumentale pre-istituzionale.

L'osservazione della percezione di queste due ultime situazioni induce a riflettere criticamente sulla marcata tendenza del campione ad aderire a modalità aggressive di tutela, ancor più ove queste siano un farsi giustizia da sé, rispetto al quale il coinvolgimento dell'apparato istituzionale appare sostanzialmente "by-passato". Del pari, alquanto singolare risulta essere l'esigua incidenza dell'evento omicidiario nello spostare le valutazioni degli intervistati nel senso della riprovazione e della sanzione, soprattutto in considerazione del fatto che, nell'*item* così delineato, non era "nemmeno" possibile fondare la reazione sulla certezza della consumazione di un reato contro il patrimonio.

Un osservatore attento non potrà trascurare la presenza, nell'*item 2<sup>bis</sup>*, di un ulteriore e importante fattore di influenzamento: accanto alle conseguenze mortali sono state infatti inserite l'indicazione della nazionalità extracomunitaria della vittima e la specificazione della sua clandestinità.

A tale proposito, merita di essere evidenziato come il complesso della ricerca sulla percezione della devianza - dalla quale sono tratti questi spunti di riflessione - abbia in effetti permesso di porre in risalto marcate ambiguità e difficoltà nelle relazioni con gli immigrati. Si consideri, per esempio, come, a fronte di ipotesi di aggressione immotivata a due individui entrambi indigenti, l'origine extracomunitaria di una delle vittime abbia portato a una diminuzione del 12,2% della disapprovazione (Calvanese, Colosimo, 2005): in questa prospettiva è quindi ragionevole supporre che la definizione del ladro quale "*immigrato clandestino*" possa avere significativa-

mente inciso sulla sfocata e poco decisa percezione di gravità del comportamento dell'imprenditore.


L'osservazione delle ipotesi successive conduce a verificare una volta di più la propensione a modalità violente di reazione ove si tratti, non soltanto di difendere se stessi o il proprio patrimonio da fatti costituenti reato, ma anche di far fronte a situazioni semplicemente disturbanti. In questa prospettiva, la categoria della *violenza come rivalsa* permette di operare un passaggio da ipotesi in cui il binomio offesa/difesa è particolarmente netto, ad altre in cui la natura dell'offesa e della conseguente risposta è meno definita, o quantomeno opinabile.

L'item 3 (*"Dopo aver assistito alla sconfitta della propria squadra, alcuni tifosi hanno aggredito la tifoseria avversaria"*) esplicita una delle forme di "fare giustizia" giovanile maggiormente diffuse: quella tendente a controbilanciare i risultati degli eventi sportivi al di fuori del campo di gioco; ma non solo, poiché ad essa si affianca altresì la rivalsa per un preteso torto, connaturato alla mera appartenenza alla tifoseria avversaria.

Orbene, la violenza agita in questi termini è condannata dal 75,3% del campione (grafico 3) con un'approvazione di un punto percentuale superiore all'11,8% di indifferenza. Il dato richiede di essere attentamente ponderato: l'aggressione è diretta alla tifoseria avversaria senza che vi siano specificazioni circa l'atteggiamento di quest'ultima, così che l'unico elemento atto a fornire una sorta di giustificazione alla reazione si colloca nella sconfitta della propria squadra.

Può allora forse interpretarsi il calo del biasimo quale espressione di un vissuto e di una dinamica riparativi rispetto al torto subito con la sconfitta sportiva, una reazione che ottiene un *placet* indiscutibilmente significativo da quel 24,7% del campione - un quarto dello stesso, è utile specificarlo - che approva e tollera.

**Grafico III:** Reazione etica all'uso di violenza come strumento di rivalsa



Quest'ultima riflessione trova eloquente conferma nella propensione all'intervento: l'opportunità di una sanzione nei confronti degli *ultras* è esplicitata solo dal 59,4% degli intervistati, un'indicazione che assume ancora più pregnanza ove sia affiancata al 12,9% di lode della condotta.

Le sanzioni indicate, peraltro, per quanto superino le mille unità (1.226, tabella 3) e risultino concentrate in forme di intervento istituzionale (966), mostrano, ancora una volta, di convergere su ipotesi a basso contenuto sanzionatorio.

**Tabella III:** Richiesta di interventi strumentali a fronte dell'uso di violenza come strumento di rivalsa

COMPOR- TAMENTO	TOTALE INTERVENTI	INTERVENTI PERSONALI	INTERVENTI PRESTITUZIONALI	INTERVENTI ISTITUZIONALI
<b>Violenza ultras</b>	1.226	81	179	966

L'osservazione degli interventi proposti consente, infatti, di evidenziare come essi confluiscono per quasi il 50% nella denuncia alla polizia, accanto a 186 preferenze per le misure detentive, che rappresentano una quota in buona sostanza sovrapponibile alle indicazioni in tale senso fornite per le ipotesi precedentemente trattate (*items 1 e 2<sup>bis</sup>*). L'indulgenza del giudizio espresso dal campione trova conferma, inoltre, nella scelta operata da parte di 149 intervistati di limitarsi alla segnalazione del fatto al vigile.


Alla luce di quanto sin qui esposto, risulta opportuno confrontare questi dati con una ulteriore ipotesi, riconducibile alla categoria della *violenza a fronte di comportamenti "disturbanti"* (*item 4*): "*Filippo, dirigente, in macchina ad un semaforo ha aggredito un extracomunitario che tentava di pulirgli il vetro*". *Item* ancora caratterizzato dall'assenza di un atteggiamento offensivo verso l'agente, anche se la situazione è tuttavia diversificata dalla presenza di un comportamento direttamente ricollegabile alla vittima dell'aggressione.

La diffusione del fenomeno della pulizia dei vetri agli angoli delle strade, nonché l'insofferenza nei confronti dei soggetti extracomunitari che ne sono attori, rappresentano certamente fattori idonei ad influenzare la percezione della condotta osservata. Si deve constatare, ciononostante, come nella richiesta in sé non possa individuarsi alcun "torto" potenziale o effettivo, ma semplicemente un elemento di fastidio a carico del destinatario della richiesta.

È probabilmente per quest'ultimo rilievo che la disapprovazione sale ulteriormente (grafico 4, giungendo all'80,2%, e che ad essa si accosta la minor indifferenza sino ad ora registrata (8,6%).



**Grafico IV:** Reazione etica all'uso della violenza a fronte di un comportamento disturbante tipo



Decisamente elevata è anche la richiesta di intervento (70,1%), alla quale si affiancano 1.372 specificazioni di misure sanzionatorie (tabella 4).

Relativamente alla reazione strumentale, meritano un approfondimento i 403 interventi pre-istituzionali richiesti e la meno netta confluenza verso ipotesi di provvedimenti istituzionali.

**Tabella IV:** Richiesta di interventi strumentali nei confronti dell'uso di violenza quale reazione a un comportamento disturbante tipo

COMPORTAMENTO	TOTALE INTERVENTI	INTERVENTI PERSONALI	INTERVENTI PREISTITUZIONALI	INTERVENTI ISTITUZIONALI
<b>Aggressione lavavetri</b>	1.372	207	403	762

Come sopra, anche in questo caso la misura pre-stigmatizzante maggiormente indicata è la segnalazione dell'episodio al vigile (375 ipotesi). La comprensione di questo dato non può tuttavia prescindere dalle caratteristiche del luogo in cui l'evento si realizza, la strada: esso pertanto deve anche essere considerato in ragione dell'incisività della forma di intervento, alla cui scelta fa da specchio, d'altronde, il convergere - tra le misure istituzionali - di 430 opzioni a favore della denuncia alla polizia.

Per quanto la condotta sia condannata e per quanto sia ritenuta opportuna l'applicazione di una sanzione, la reazione strumentale resta in superficie, al primo livello degli interventi che consentono la definizione del comportamento quale atto criminale. A conforto di quanto appena evidenziato, si osservi come la richiesta di pene detentive sia tra le più basse tra quelle globalmente riscontrate (96 unità).

Il passaggio successivo consentirà di meglio definire questo studio *a contrario* sulla tendenza collettiva ad aderire a forme di “giustizialismo” aggressive: l'indagine verrà infatti ora completata mediante l'inserimento del tema della *violenza a seguito di provocazione*. Approfondimento, questo, che consentirà di rilevare un nuovo e deciso calo del biasimo, con importanti ricadute a livello della richiesta di intervento e della reazione strumentale.

Quanto all'elemento della provocazione, è da premettere che il ricorrere dell'attenuante di cui all'art. 62, pt. 2, c.p. richiede la sussistenza di:

- “1) un fatto ingiusto altrui, realmente verificatosi;
- 2) lo stato d'ira suscitato in relazione al tempo e al luogo in cui è avvenuto il fatto e alla persona in cui insorge;
- 3) l'esistenza di un nesso di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzione tra di essi. Ne consegue che se manca uno di questi elementi, come l'ingiustizia del fatto, detta attenuante non va concessa”<sup>23</sup>.


Deve allora precisarsi come, in nessuna delle ipotesi che seguono, vi siano elementi utili a determinare se la provocazione (esplicitata all'*item 3<sup>bis</sup>* e semplicemente insinuata nell'*item 4<sup>bis</sup>*, sotto la forma dell'insistenza del lavavetri) abbia le caratteristiche idonee a rilevare quale circostanza attenuante. Non si dubita tuttavia che, al di là della rilevanza legale e dei requisiti richiesti dalla norma per circoscrivere la provocazione, proprio quale “provocazione” esse siano state percepite e valutate dagli intervistati e, conseguentemente quali momenti giustificativi della reazione violenta.

Si osservino ora le percezioni relative all'*item 3<sup>bis</sup>*: “Dopo aver assistito alla sconfitta della propria squadra, alcuni tifosi hanno aggredito la tifoseria avversaria... hanno reagito in tal modo dopo essere stati a lungo provocati”. Indipendentemente dagli atteggiamenti che concretizzano la provocazione, qui volutamente non specificati, quella che già prima non poteva definirsi un'univoca condanna subisce una profonda flessione: la disapprovazione scende al 59,6% (grafico 5) e la variazione in positivo si concentra quasi esclusivamente nell'approvazione, che raggiunge il 29,9% (+10,0%).

Il confronto di questa ipotesi con quella dell'*item 4<sup>bis</sup>* (“Filippo, dirigente, in macchina ad un semaforo ha aggredito un extracomunitario che tentava di pulirgli il

vetro... ha reagito di fronte all'insistenza dello stesso, nonostante il suo diniego") permette di rilevare anche qui una attenuazione della condanna (pari al 72,0%). Peraltro, l'insistenza dell'immigrato vittima dell'aggressione, pur essendo un elemento incisivo, atto a ridurre la condanna nei confronti dell'ipotesi base di 8,2 punti percentuali (vedi l'item 4), rimane comunque di più basso profilo rispetto alla provocazione agita dai tifosi avversari, la cui incidenza è ben superiore, comportando una riduzione della disapprovazione del 15,7%.

**Grafico V:** Reazione etica all'uso della violenza a fronte di una provocazione



Le medesime considerazioni possono esser sviluppate relativamente alla propensione all'intervento, che cala in entrambe le situazioni osservate, ma che nell'item 3<sup>bis</sup> si riduce maggiormente: dal 59,4% al 47,4% (-12%, cui si associa un incremento del 3,2% della lode), mentre, nel caso dell'aggressione al lavavetri, la richiesta diminuisce dell'11,0% accanto a un aumento della lode circoscritto all'1,0%.

Nella tabella che segue è possibile osservare la natura della reazione strumentale, in relazione alla quale si registra una netta flessione della richiesta di interventi istituzionali, diminuzione più marcata dinanzi all'item 3<sup>bis</sup> (-297 unità), rispetto all'ipotesi modificata dell'item 4 (-162).

**Tabella V:** Richiesta di interventi strumentali nei confronti dell'uso di violenza quale reazione a una provocazione

COMPORTAMENTO	TOTALE INTERVENTI	INTERVENTI PERSONALI	INTERVENTI PRESTITUZIONALI	INTERVENTI ISTITUZIONALI
<b>Violenza Ultras Provocata</b>	978	142	167	669
<b>Aggressione Lavavetri Provocata</b>	1.178	214	364	600

Quanto agli interventi concretamente richiesti, in entrambi i casi le misure detentive subiscono un profondo ridimensionamento, a fronte di una elevata convergenza per la denuncia alla polizia. Da notare come, tra gli interventi pre-istituzionali, sia ancora una volta la fattispecie dell'aggressione al lavavetri a caratterizzarsi per una marcata confluenza verso l'intervento del vigile.

A conclusione della prima parte del presente lavoro è possibile osservare come la chiave di lettura indiretta, sviluppata a partire dalla percezione di una serie di condotte delinquenziali e/o devianti, abbia permesso di evidenziare, da parte di molti degli intervistati, un orientamento significativo a scegliere modalità di reazione violente.

Il passaggio successivo - anticipiamo - offrirà ulteriore riscontro a tale tendenza, attraverso l'analisi delle valutazioni espresse in tema di pena capitale.


### 3.2. Il giudizio diretto

La seconda parte di questo studio si basa sulla considerazione di come periodicamente (soprattutto quando si acquiscono l'allarme sociale e la paura della criminalità a seguito di fatti di cronaca particolarmente gravi) si ripresenti il dibattito inerente alla pena di morte<sup>24</sup>. Appare utile rammentare, a tale proposito, come il periodo della somministrazione del questionario sia coinciso con uno dei momenti più difficili e violenti della nostra epoca, nonché con un clima particolarmente "sensibile" nel Paese, provocato dall'apertura dei processi relativi ad alcuni omicidi significativamente inquietanti<sup>25</sup>.

L'indagine che, ricordiamo, è stata effettuata su un campione costituito da studenti e insegnanti di alcune scuole medio-superiori della provincia di Milano, ha lasciato emergere un netto rifiuto nei riguardi di un'ipotetica reintroduzione della pena di morte: tuttavia si evidenziano rilevanti differenze tra i due gruppi di intervistati: gli insegnanti si sono infatti dichiarati sfavorevoli per oltre l'89,0% (grafico 6), mentre la fascia più giovane ha espresso una maggiore propensione verso siffatta pena (23,3%).


23 Si rammenta che la sua definitiva abolizione si ebbe con l'art. 1, lg. 13 ottobre 1994, n. 589.

24 Ci si riferisce, tra gli altri, ai procedimenti a carico dei presunti autori degli omicidi messi in atto contro Desireé Piovanelli, Samuele Lorenzi, Marco Biagi, Serena Mollicone.

**Grafico VI:** Indice di favore alla reintroduzione della pena di morte

Per quanto si riferisce ai reati sanzionabili con la pena capitale, è sicuramente degno di nota lo scarto tra l'82,9% che in un primo momento si era dichiarato sfavorevole e il 58,3% (grafico 7) che ha invece qui complessivamente sostenuto che la pena di morte non dovrebbe essere applicata per nessun reato. Appare dunque che, a fronte della richiesta di esprimersi sulla sanzione preferibile nei confronti di specifiche ipotesi delittuose, una cospicua parte degli intervistati - astrattamente contraria all'introduzione della punizione capitale - abbia infine espresso un parere favorevole.

La maggioranza degli studenti e dei docenti ha indicato nell'omicidio e nel pluriomicidio (25,5%) le fattispecie delittuose che, primariamente, potrebbero legittimare la pena di morte; segue la violenza sessuale, che si arresta all'8,6%.

**Grafico VII:** Indicazione delle fattispecie di reato che si vorrebbero punite con la pena capitale


Abuso su minori e stragi si collocano intorno al 3,0%; soltanto gli studenti hanno fornito indicazioni esplicite rispetto al terrorismo (2,0%).

In generale, la tutela del patrimonio affiora in termini assolutamente liminari e non significativi rispetto a quella dell'incolumità personale, pur presentandosi sporadicamente in entrambi i sottogruppi oggetto di indagine.

Per quanto poi attiene alle ragioni che giustificerebbero la pena di morte, emerge primariamente un chiaro scetticismo rispetto alle potenzialità preventive della stessa: in tal senso l'83,3% (grafico 8) degli insegnanti e il 64,0% degli studenti escludono che la sanzione capitale possa validamente evitare la commissione di futuri reati.

A questo proposito si prospetta altresì un dato di significativo interesse e apparentemente contraddittorio, per il quale, nonostante gli insegnanti si siano maggiormente dichiarati contrari alla sua reintroduzione, sono stati poi gli studenti a mostrarsi più scettici circa l'eventuale efficacia preventiva.


**Grafico VIII:** Indice di fiducia nell'attitudine general-preventiva della pena capitale



Tale circostanza trova d'altro canto immediata esplicazione nel tenore delle risposte date all'ultimo quesito (grafico 9).

Alla richiesta di fornire un'indicazione precisa sulla funzione che sarebbe primariamente demandata alla pena di morte, il 74,5% degli studenti (a fronte del 65,8% degli insegnanti) ha dichiarato apertamente che essa sarebbe strumento di vendetta.

La poca fiducia nelle finalità preventive ha trovato infine ulteriore riscontro nella ridotta scelta (pari al 29,8%) dell'opzione inerente alla finalità di riduzione della criminalità.

**Grafico IX:** Definizione della pena capitale

Conclusa la disamina dei dati emersi dai lavori qui presentati, cercheremo ora di delineare alcune brevi considerazioni finali, con la consapevolezza della singolarità dell'approccio prescelto e dei limiti intrinseci a questa tipologia di ricerche: limiti fra i quali soltanto ricordiamo, tra gli altri, la relatività spazio-temporale e la peculiarità dei soggetti intervistati, circostanze queste che rendono conto di una rappresentatività ridotta del campione, e quindi dei risultati, nonché della necessità di una lettura in un'ottica critica e di tipo essenzialmente qualitativo.

#### 4 • Note conclusive

Giunti al termine del presente lavoro, ci sembra opportuno formulare qualche riflessione, cercando di essere il più possibile concisi ed essenziali al fine di non appesantire ulteriormente quanto trattato in precedenza nella parte dedicata alla disamina analitica dei dati.

Rileviamo primariamente come i nostri giovani siano stati posti davanti a comportamenti caratterizzati da violenza, tutti costituenti ipotesi di reato e scelti, tra gli *items* complessivamente proposti nella ricerca originaria da cui sono state tratte le presenti riflessioni, oltre che per la componente aggressiva che li caratterizza, anche per il costituire condotte esprimenti disagio, problematicità e conflittualità sociale.

Nei confronti di tali comportamenti molti degli intervistati si sono posti su posizioni che non ci si esime dal definire altrettanto violente. Costoro, infatti, hanno espresso secondo un significativo rilievo percentuale - talvolta addirittura ponendosi al di sopra del 50% - valutazioni sottendenti istanze vendicative, veementi, ben poco mediate sul piano razionale: a ciò pervenendo sia approvando molto, sia disapprovando poco, sia manifestando alti

tassi di indifferenza, sia anche addirittura lodando le condotte sottoposte al loro giudizio, condotte tutte, lo ricordiamo, implicantemente aggressive nei confronti di persone.

Anche la propensione all'intervento nei riguardi dei protagonisti è apparsa meno puntuale e rigorosa di quanto sarebbe stato lecito attendersi a fronte della gravità dei loro agiti e, se da una parte la richiesta generale di misure sanzionatorio-trattamentali non è stata particolarmente elevata, dall'altra le indicazioni si sono rivolte in modo poco incisivo agli strumenti di natura istituzionale.

Conviene segnalare, d'altro canto, come gli atteggiamenti lasciati emergere dai giovani intervistati nei riguardi sia della reazione omicidiaria ipotizzata nei confronti dell'attacco alla proprietà, sia dell'immigrazione - atteggiamenti improntati in larga parte a sbilanciamento dei valori vita/bene materiale, a durezza e a rifiuto -, abbiano costituito uno degli elementi di maggiore interesse scaturiti dalla ricerca in tema di reazione sociale alla devianza, e al libro (*Calvanese, 2005*) che se ne occupa rinviamo chi fosse interessato ad una conoscenza maggiormente dettagliata.

Vogliamo qui solo ribadire come su queste tematiche, che hanno invitato il campione ad esprimere la propria opinione in un'area di giudizio maggiormente sfumata e controversa rispetto a quella relativa a comportamenti reato dai confini più definiti, e nei cui confronti gli indici di riprovazione sono stati sostanzialmente plebiscitari<sup>26</sup>, la spaccatura degli intervistati tra posizioni divergenti è stata netta, contrapponendosi posizioni di segno maggiormente critico e consapevole a valutazioni dettate, in misura più ampia, da fattori di tipo emotivo, irrazionale, ma anche fortemente impregnate di pregiudizio e arcaicità.

Se tanto emerge nella prospettiva che abbiamo indicato come indiretta, anche nel momento in cui altri soggetti sono stati sollecitati ad esprimere la propria opinione in tema di pena di morte, si è visto come ci si sia trovati di fronte ad una percentuale importante di risposte favorevoli alla sanzione capitale. Nessun processo identificativo si appalesa, nessun cenno ad una sanzione che dovrebbe essere anche riabilitativa, nessun riferimento alla ineluttabilità di una pena siffatta, ma solo il richiamo, ancora, alla vendetta, che emerge nella sua primitiva irrazionalità, ed anche, si direbbe, esclusività, nel giustificare la morte inferta dalla "Giustizia", stante il ben scarso rilievo conferito agli effetti intimiditivi di siffatta estrema punizione.

Appare anche opportuno ricordare la netta divergenza con i pareri

25 Si parla, tra l'altro, di rapina, di borseggio, di furto, di spaccio di sostanze stupefacenti, di lancio di sassi sulle autovetture in transito.



espressi dagli insegnanti, che si sono mantenuti su posizioni più moderate, visto che quasi il 90% di costoro si è dichiarato contrario a tale genere di sanzione, lasciando trasparire pertanto i più giovani una maggiore disposizione verso l'esercizio della più violenta aggressione nei confronti di chi abbia messo in atto anche i più efferati delitti.

Tornando alla prospettiva esposta nella premessa, certamente è da dirsi che la nostra ricerca ha lasciato trasparire in modo palese di quale pregnanza siano dotate le istanze sanzionatorie nei giudizi espressi verso chi la violenza penalmente illecita eserciti in modo concreto e fattuale. Ma, nel contempo, non si può fare a meno di segnalare l'eccesso di aggressività e brutalità verso chi turbi la proprietà privata - emergendo una significativa prevalenza del valore di questo bene rispetto alla vita<sup>27</sup> -, ovvero verso chi si trovi in situazioni di peculiare problematicità sociale.

Quanto fino ad ora discusso conduce inesorabilmente a soffermarci sull'intransigenza, sull'assenza di sintonia emotiva, sul rigore lasciati emergere da buona parte dei giovani che sono stati chiamati ad esprimere valutazioni in un campo così caldo e perturbante quale quello costituito dalle tematiche qui affrontate. Certamente *stat in rebus* che la reazione sociale nei confronti del male esplicitamente agito non possa non essere sottesa, nelle sue motivazioni profonde e inconse, da impeto vendicativo e anche da pulsioni fortemente aggressive. Il problema, peraltro, acquisisce preoccupante rilevanza nel momento in cui dette istanze fuoriescano in modo libero, materializzandosi in valutazioni che, allorquando si staccano dal mondo dell'inconsapevole e dell'irrazionale, mantengono intatta la loro virulenza e il loro significato immediatamente e liberamente violento.

È proprio in questo senso che si vuole qui evidenziare come, in definitiva, si abbia a che fare con una sostanziale assenza di confini, come in un *continuum* senza soluzione, fra la violenza di chi deve valutare alcune situazioni di violenza agita e chi tale violenza agisce: esempi emblematici in tal senso rimangono l'elevato consenso manifestato nei confronti dell'uccisione del ladro immigrato, che solo aveva tentato di insidiare la proprietà del suo omicida, ed anche un inquietante tasso di favore espresso nei confronti della pena di morte.

Si potrà obiettare che questa, in fondo, è la dialettica che caratterizza l'uomo e le sue dinamiche relazionali con l'altro e con il sociale in genere. Certamente, tuttavia, non si può rimanere indifferenti nei confronti di tal genere di apprezzamenti, emessi da appartenenti ai cosiddetti "giusti", del

26 E ciò con buona pace di un legislatore totalmente sordo e cieco dinanzi alle posizioni, consolidate nel tempo e francamente ben poco discutibili, costantemente espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti.

resto, più o meno consapevolmente, impregnati di valenze in fondo del tutto analoghe a quelle che muovono gli autori di condotte delittuose: l'unica differenza - d'altronde di essenziale importanza - risiede nel fatto che i primi, nell'esprimere un giudizio, e quindi permanendo nel foro del pensiero, non commettono atti illeciti, e su questo, chiaramente, si è tutti d'accordo. L'espressione peraltro, quanto meno da una parte cospicua del campione, di valutazioni così fortemente intrise di aggressività diventa l'immagine evidente di quanto fondanti siano, in buona parte della collettività, la brutalità, la mancanza di *pietas*, la scarsa razionalità, ma anche l'ambivalenza, nei confronti del male e delle sue espressioni anche più vistosamente relative, pregiudiziali e stereotipiche.

Ciò che, d'altro canto, confluisce in pieno nel concetto di aggressività maligna o distruttività umana (Fromm, 1973), e direttamente ci riconduce al tema della norma che impone di uccidere, sempre sottaciuta nella sua valenza più cruda e più essenziale, posta la necessità di ottenere il massimo consenso nei riguardi della sua universale e costante applicazione.

## Bibliografia

- AA.VV. (1998): *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Franco Angeli, Milano.
- ANTOLISEI F. (2000): *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano.
- BILOTTA B. (1992): "Potere, conflitto, mediazione nel pensiero di Vincenzo Tomeo", in: GIASANTI A. (a cura di), *Giustizia e conflitto sociale*, Giuffrè, Milano.
- CALVANESE E. (2005): *La reazione sociale alla devianza. Adolescenza tra droga e sessualità, immigrazione e "giustizialismo"*, Franco Angeli, Milano.
- CAMAIONI S. (1985): "Rilievi sull'uso legittimo delle armi", *Archivio Penale*, 1-2, 113.
- COLOSIMO C. (2006): "Giustizia e sanzione penale: dati di una ricerca tra studenti e insegnanti", *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4.
- DAL LAGO A. (2001): *La produzione della devianza. Teoria sociale e meccanismi di controllo*, Ombre Corte, Verona.
- FIANDACAG., MUSCO E. (2001): *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna.
- FROMM E. (1973): *The Anatomy of Human Destructiveness*; trad. it. (1983): *Anatomia della distruttività umana*, Mondadori, Milano.
- FUSCONI V. (1983): "Cultura e società: aspetti conflittuali", in: *Cultura e criminalità: anomia, alienazione e delitto. Aspetti sociologici, psicologici e giuridici*, Atti del IV Seminario internazionale di studio organizzato dal Centro Internazionale di Ricerche e Studi Sociologici Penali e Penitenziari di Messina, Messina 1-6 Dicembre 1980, Giuffrè, Milano.
- GURVITCH G. (1997): *Il controllo sociale*, Armando Editore, Roma.
- KAHN R., CANNEL C.F. (1957): *The dynamic of interviewing: theory, technique and cases*, Wiley-Chapman, New York-London.
- KITSUSE J.I. (1962): "Social Reaction to Deviant Behaviour: Problems of Theory and Method", *Social Problems*, 9, 253.
- LATTANZI G. (2002): *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Giuffrè, Milano.
- LEMERT E.M. (1951): *Social Pathology*, McGraw-Hill, New York.

- LUPONE F. (1978): "Irrilevanza della cosiddetta "resistenza passiva", e della fuga in particolare nell'interpretazione della norma di cui all'art. 53 c.p.", in *Giurisprudenza di merito*, 4-5, II.
- MADGE J. (1966): *Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia*, Il Mulino, Bologna.
- MARINUCCI G., DOLCINI E. (1999): *Codice penale commentato. Parte generale*, Commentari IPSOA, Milano.
- MARINUCCI G., DOLCINI E. (2004): *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano.
- POCAR V. (1997): *Il diritto e le regole sociali*, Guerini Scientifica, Milano.
- PONTI G. (1999): *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano.
- SELLIN T. (1938): *Culture Conflict and Crimes*, Social Science Research Council, New York.
- SIMON R. I. (1997): *I buoni lo sognano, i cattivi lo fanno*, Cortina, Milano.

Comunicazione al XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, "Violenza individuale e violenza collettiva", Gargnano, 3-5 novembre 2005.

